

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE A RUMORE

Valutazione rischi da esposizione a rumore

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 190 lettera a) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dell'esposizione al rumore durante il lavoro è stato considerato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo			
(Art. 190 lettera b) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dell'esposizione al rumore durante il lavoro sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori di azione			
(Art. 190 lettera f e g Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da rumore sono riportate le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro e l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore			
(Art. 190 lettera i Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state riportate nella valutazione dei rischi da rumore le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese e quelle reperibili nella letteratura scientifica se disponibili			
(Art. 190 comma 2 Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se, a seguito della valutazione si ritiene fondatamente che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione			
(Art. 190 comma 3 Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione			
(Art. 190 comma 5 Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi sono riportate le misure di prevenzione e protezione adottate per abbattere i rischi			
(Art. 190 comma 1, lettera d, Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro nell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ha preso in considerazione per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni			
(Art. 190 comma 5-bis D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti è stata stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento			

Misure di prevenzione e protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 192 comma 1, lettera a Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione adottando altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore			
(Art. 192 comma 1, lettera b Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata valutata la possibilità di scegliere di attrezzature di lavoro che tenuto conto del lavoro da svolgere emettano il minor rumore possibile			
(Art. 192 comma 1, lettera d Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata adottata adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore			
(Art. 192 comma 1, lettera e Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea e del rumore strutturale tramite schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti o sistemi di smorzamento o di sistemi di smorzamento o di isolamento			
(Art. 192 comma 1, lettera f Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati previsti programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro			
(Art. 192 comma 1, lettera g Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati adottati una migliore organizzazione del lavoro per ridurre l'esposizione degli addetti al rumore con l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.			
(Art. 192 comma 3 Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato			
(Art. 192 comma 4 Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo			
(Art. 192 comma 1, lettera c Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha tenuto conto nella progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro di una riduzione/eliminazione dei rischi da esposizione al rumore			
(Art. 192 comma 2 Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) A seguito della valutazione dei rischi da esposizione al rumore risulta che i valori superiori di azione sono superati, per tale motivo il datore di lavoro ha elaborato ed applicato un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore			

Utilizzo dei DPI

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 193 comma 1, lettera a, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito			
(Art. 193 comma 1, lettera b, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione tutti i lavoratori indossano i dispositivi di protezione individuale dell'udito			
(Art. 193 comma 1, lettera c, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati scelti previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo			
(Art. 193 comma 1, lettera d, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata verificata l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito			
(Art. 193 comma 2 Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha tenuto conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione			

Informazione/formazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 195 comma 1, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore			
(Art. 184 comma 1, lettera a Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono formati/informati sulle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure			
(Art. 184 comma 1, lettera f Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono formati/informati sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione			
(Art. 184 comma 1, lettera c Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono formati/informati sui risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione al rumore			
(Art. 184 comma 1, lettera g Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono formati/informati sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito			
(Art. 184 comma 1, lettera b Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono stati formati ed informati sull'entità e sul significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione			
(Art. 184 comma 1, lettera e Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rumore sono formati/informati sulle costanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e sugli obiettivi della stessa			
(Art. 184 comma 1, lettera d Capo I, Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a rischi derivanti da esposizione al rumore sul luogo di lavoro sono informati e formati sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 196 comma 1, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione			
(Art. 196 comma 2, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità			
(Art. 196 comma 1, Capo II Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rumore è effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi			